

1. Osservazioni generali

Le seguenti spiegazioni si riferiscono ai **redditi da attività lucrativa indipendente** e alla **sostanza commerciale**.

Alla dichiarazione d'imposta vanno allegati:

- **conto annuale firmato** (bilancio e conto profitti e perdite).
- modulo **attività lucrativa indipendente con contabilità commerciale (modulo 8a)** o modulo **attività lucrativa indipendente senza contabilità commerciale (modulo 8b)** o modulo **attività lucrativa indipendente medici / dentisti / veterinari (modulo 8c)** o modulo **attività lucrativa indipendente avvocati / notai / agenti commerciali / consulenti fiscali (modulo 8d)** o modulo **attività lucrativa indipendente ingegneri / architetti / geometri / disegnatori edili (modulo 8e)**

Se non compreso nel conto annuale, inoltre:

- modulo **ammortamenti e accantonamenti (modulo 8f)**.
- estratti di tutti i **conti privati e i conti del capitale proprio**.
- **elenchi dei debitori e dei creditori**.
- elenco dei **lavori avviati**.

1.1 Spese di conseguimento del reddito

Dal reddito ottenuto con attività lucrativa indipendente possono essere dedotte le spese necessarie al suo conseguimento. Non rientrano nelle spese deducibili di conseguimento del reddito gli interessi sul capitale proprio, i dispendi per l'acquisto o il miglioramento di oggetti patrimoniali privati, l'estinzione di debiti, le imposte sul reddito e sulla sostanza, le spese private (per es. spese private per l'economia domestica del contribuente e dei suoi familiari), nonché le quote delle spese commerciali per scopi privati (per es. le spese per l'automobile, le retribuzioni del personale, i costi di riscaldamento, pulizia e telefono ecc.).

1.2 Prelevamenti in natura e quote private di partecipazione alle spese di conseguimento del reddito

I prelevamenti in natura nella propria azienda, le quote private alle spese generali, la quota privata ai salari del personale, nonché la quota privata alle spese per autoveicoli devono essere fissati in base alle aliquote secondo il **promemoria N 1/2007**. Nelle aliquote non è compreso il prelevamento di prodotti a base di tabacco, che pertanto deve essere considerato separatamente per ogni fumatrice o fumatore. Il promemoria può essere richiesto gratuitamente all'autorità di tassazione oppure scaricato dalla homepage dell'Amministrazione cantonale delle imposte www.stv.gr.ch. Se la quota privata alle spese per autoveicoli viene calcolata forfaitariamente, deve essere dimostrato il prezzo d'acquisto (copia del contratto di acquisto del veicolo con cui si sono effettuati i viaggi privati). Se si cambia l'autoveicolo va dimostrato il nuovo prezzo di acquisto.

1.3 Valore locativo dell'abitazione utilizzata in proprio

È considerato valore locativo lordo degli immobili o delle parti di immobili abitati dal contribuente il valore di mercato, vale a dire il valore che il proprietario o l'usufruttuario conseguirebbe in caso di locazione. La riduzione del **valore locativo per l'immobile abitato permanentemente** dal contribuente al proprio domicilio ammonta al 30% per il Cantone ed al 20% per tutti gli immobili ad uso proprio per la Confederazione. Per gli immobili commerciali questa riduzione va dichiarata nel **modulo per immobili (pagina 1, cifra 2)** ed in seguito riportata nel **modulo principale (pagina 2, cifra 7.5)**.

1.4 Ammortamenti e accantonamenti

Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le riserve per spese di ricerca e sviluppo si conformano al promemoria sugli ammortamenti e sugli accantonamenti. All'occorrenza il promemoria può essere richiesto gratuitamente all'autorità di tassazione oppure scaricato dalla homepage dell'Amministrazione cantonale delle imposte www.stv.gr.ch.

1.5 Previdenza professionale (2° pilastro)

I contributi per la previdenza professionale del contribuente che esercita un'attività lucrativa indipendente e del coniuge / partner che collabora all'attività possono essere caricati soltanto nella misura della **quota del datore di lavoro**,

quindi la quota che di regola il datore di lavoro versa per il proprio personale. Se non vi è personale, fa stato la metà dei contributi quali **quota del datore di lavoro**. Il valore rimanente fa stato quale **quota del lavoratore** e deve essere dedotto nel **modulo principale (pagina 3, cifra 13)**. I contributi d'aumento e i versamenti a posteriori per l'acquisto di anni di contribuzione vanno suddivisi e dedotti dalle imposte secondo lo stesso rapporto.

1.6 Contributi al pilastro 3a

I contributi per la previdenza individuale vincolata **non** devono essere addebitati all'esercizio, vale a dire che non costituiscono spese di conseguimento e di conseguenza sono deducibili unicamente alla relativa cifra nel **modulo principale (pagina 3, cifra 14)**. Una deduzione per il coniuge che collabora all'attività è consentita soltanto se viene dichiarato un reddito soggetto all'obbligo AVS per il quale alla dichiarazione d'imposta va allegato un certificato di salario.

Le deduzioni vengono concesse soltanto se alla dichiarazione d'imposta vengono allegati i rispettivi certificati.

1.7 Partecipazioni qualificate nella sostanza commerciale

Dividendi, quote di utili, eccedenze di liquidazione come pure prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 50 %, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 % del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

L'imposizione parziale degli utili conseguiti con l'alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell'impresa di persone.

I redditi da partecipazioni qualificate nella sostanza commerciale vanno dichiarati nell'Elenco dei titoli e degli averi. Va osservato quanto segue:

Per la procedura di imposizione parziale deve essere calcolato secondo principi commerciali il risultato netto delle partecipazioni qualificate nella sostanza commerciale. A questo scopo deve essere tenuto un **conto distinto** di tutte le partecipazioni qualificate (anche senza ricavi). Nel conto distinto rientrano tutti i redditi da partecipazioni qualificate. Da questi redditi da partecipazioni vanno dedotti tutti gli oneri imputabili. Per il **conto distinto** è a disposizione un **modello Excel di Microsoft** dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Questo modello e la relativa **Circolare n. 23 "Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale e da partecipazioni dichiarate come sostanza commerciale"** possono essere scaricati con altre indicazioni ed esempi dalla homepage dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch). Se da partecipazioni qualificate risultano delle **perdite**, queste possono essere considerate solo proporzionalmente (per dettagli rimandiamo alla Circolare n. 23 indicata in precedenza). I calcoli vanno riportati di conseguenza nell'**Elenco dei titoli e degli averi (pagina 3, cifra 6)**.

1.8 Deduzione per doppio reddito

A livello **cantonale** la deduzione per doppio reddito può essere fatta valere se entrambi i coniugi/partner tassati congiuntamente conseguono un reddito da attività lucrativa. La deduzione ammonta a fr. 600.–.

A livello **federale** la deduzione per doppio reddito ammonta al 50% del reddito da attività lucrativa più basso delle due persone tassate congiuntamente, almeno fr. 7'600.– e al massimo fr. 12'500.–. Sono considerati reddito da attività lucrativa i redditi imponibili da attività lucrativa indipendente o dipendente dopo deduzione delle spese sostenute a questo scopo (spese professionali, spese di conseguimento), nonché dei contributi alla previdenza professionale (pilastro 2) e alla previdenza individuale vincolata (pilastro 3a). Se il reddito da attività lucrativa più basso calcolato in questo modo ammonta a meno di fr. 7'600.–, può essere dedotta soltanto questa parte.

La deduzione per doppio reddito viene concessa anche se un coniuge/partner **collabora in modo determinante** all'azienda, al commercio o all'impresa dell'altro coniuge/partner. A ogni coniuge / partner viene attribuita la metà del reddito da attività lucrativa comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi. Una collaborazione è considerata determinante se effettuata regolarmente e in misura considerevole e se, qualora questo lavoro venisse effettuato da un terzo, gli si dovrebbe versare un salario per un importo almeno pari alla deduzione.

Cfr. anche gli esempi di calcolo alla pagina 3.

Esempi deduzione per doppio reddito Confederazione:

• Reddito da attività lucrativa indipendente, Collaborazione moglie/partner nella propria azienda con certificato di salario	esempio A	esempio B	esempio C	esempio D
	fr.	fr.	fr.	fr.
Reddito da attività lucrativa indipendente	197'832	197'832	197'832	16'000
./. contributi pilastro 3a	- 32'832	- 32'832	- 32'832	- 3'200
Totale redditi da attività lucrativa indipendente	165'000	165'000	165'000	12'800
Salario netto moglie / partner tenor certificato di salario	33'466	20'566	8'000	34'566
./. Spese professionali: forfait	- 1'900	- 1'900	- 1'900	- 1'900
./. Contributi pilastro 3a	- 6'566	- 6'566	- 1'600	- 6'566
Totale redditi moglie / partner dall'azienda	25'000	12'100	4'500	26'100
Importo determinante per il calcolo della deduzione	25'000	12'100	4'500	¹⁾ 12'800
Deduzione per doppio reddito (50 % min. fr. 7'600.-, max. fr. 12'500.-)	12'500	7'600	²⁾ 4'500	7'600

¹⁾ Fa stato il reddito inferiore di ambedue moglie / partner.

²⁾ Se il reddito da attività lucrativa più basso calcolato ammonta a meno di fr. 7'600.-, può essere dedotta soltanto questa parte.

• Reddito da attività lucrativa indipendente, Collaborazione moglie/partner nella propria azienda senza certificato di salario	esempio E	esempio F	esempio G	esempio H
	fr.	fr.	fr.	fr.
Reddito da attività lucrativa indipendente	197'832	50'000	12'000	12'000
Reddito da attività accessoria				20'000
./. Spese professionali: forfait				- 2'400
./. Contributi pilastro 3a	- 32'832	- 10'000		- 6'400
Totale redditi (senza reddito accessorio moglie / partner)	165'000	40'000	12'000	23'200
Reddito della propria azienda attribuito moglie / partner (50 %)	82'500	20'000	6'000	¹⁾ 4'800
Reddito da attività accessoria moglie / partner				4'000
./. Spese professionali: forfait				- 800
./. contributi pilastro 3a				- 800
Totale redditi moglie / partner	82'500	20'000	6'000	7'200
Importo determinante per il calcolo della deduzione	82'500	20'000	6'000	7'200
Deduzione per doppio reddito (50 % min. fr. 7'600.-, max. fr. 12'500.-)	12'500	10'000	²⁾ 6'000	²⁾ 7'200

¹⁾ fr. 6'000.- (= ½ di fr. 12'000.-) dedotto fr. 1'200.- (= ½ di fr. 2'400.-; fr. 2'400.- = quotaparte dei premi del pilastro 3a che spettano al reddito da attività lucrativa indipendente = 20 % di fr. 12'000.-)

²⁾ Se il reddito da attività lucrativa più basso calcolato ammonta a meno di fr. 7'600.-, può essere dedotta soltanto questa parte.

2. Imposta sul reddito

2.1 Osservazioni generali

In linea di principio il reddito imponibile da attività lucrativa indipendente si commisura alle entrate conseguite nel periodo fiscale. Se però la chiusura commerciale non avviene a fine anno, bensì nel corso del periodo fiscale, ci si basa sull'esercizio commerciale chiuso nel periodo fiscale. Informazioni più dettagliate relative alle particolarità del computo temporale in caso di attività lucrativa indipendente si trovano nella **Prassi relativa** all'art. 66 LIG, disponibile in internet all'indirizzo www.stv.gr.ch.

2.2 Reddito da attività lucrativa indipendente

Il reddito secondo il conto profitti e perdite risp. modulo **attività lucrativa indipendente (moduli da 8a fino a 8e)** deve essere dichiarato nel **modulo principale (pagina 2, cifre da 2.1 a 2.4)**.

Contributi personali AVS

Giusta l'art. 27 cpv. 1 OAVS le autorità fiscali sono tenute a rilevare i contributi personali AVS addebitati al conto economico e ad annunciarli alla cassa di compensazione. **Per permettere ciò è indispensabile l'iscrizione nella prima colonna (modulo principale, pagina 2, cifre da 2.1 a 2.4).**

Per motivi di controllo i contributi personali all'AVS/AI devono essere registrati su un sottoconto separato "contributi personali AVS". Una copia di questo conto spese è sempre da allegare alla dichiarazione fiscale.

2.3 Premi assicurativi

I premi delle assicurazioni malattia, di cura e per l'incapacità di lavoro sono sempre dispendi privati. I premi per assicurazioni sulla vita (rischio in caso di decesso e la parte di risparmio) sono anche dispendi privati (eccezione: la parte dei premi per rischio in caso di decesso, se per la garanzia di crediti aziendali – eventuali prestazioni assicurative sono reddito aziendale).

I premi per l'assicurazione infortuni professionali, infortuni non-professionali e di indennità giornaliera in caso di malattia e infortunio per l'indipendente possono essere dispendi aziendali. Mentre che per i suoi famigliari collaboratori i risp. premi sono dispendio aziendale solo qualora ci sia un salario conteggiato con l'AVS o il famigliare partecipa all'utile netto (da conteggiare AVS/ripartizione del reddito).

Premi di assicurazioni private sono elencate sul modulo "Premi assicurativi" (modulo 5), quelli aziendali vanno contabilizzati e in mancanza di contabilità vanno dichiarati sul modulo per indipendenti (moduli 8b - 8e).

2.4 Reddito da società di persone

I redditi da società in nome collettivo e in accomandita, nonché di società semplici (p.es. società di costruzioni) vanno dichiarati nel **questionario per società di persone (modulo 11e)**.

I contributi personali AVS/AI/IPG dei soci die società in nome collettivo o in accomandita sono a carico della società, quelli dei soci di società semplici (p.es. società di costruzioni) vanno dichiarati nella dichiarazione d'imposta personale del relativo socio.

I soci devono dichiarare le loro quote del reddito dalla società nella propria dichiarazione d'imposta nel **modulo principale (pagina 2, cifra 2.2 o cifra 2.3)**.

2.5 Reddito da attività lucrativa accessoria indipendente

Il reddito da attività accessoria indipendente deve essere dichiarato nel **modulo principale (pagina 2, cifra 2.4)**. Se non viene tenuta una contabilità, le registrazioni relative ad attivi e passivi, entrate e uscite (costi per merci e d'esercizio), nonché i prelevamenti e depositi privati vanno allegate alla dichiarazione d'imposta e, su richiesta, dimostrate mediante giustificativi.

3. Imposta sulla sostanza

3.1 Osservazioni generali

La sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale. Per i contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente, per la sostanza commerciale si deve partire dallo stato alla fine dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale. Se vi sono più chiusure dei conti, è determinante l'ultima.

Sono considerati sostanza commerciale tutti i valori patrimoniali che servono interamente o prevalentemente all'attività lucrativa indipendente.

3.2 Immobili commerciali

Nel caso degli immobili commerciali, il valore fiscale viene calcolato in base all'ultima stima ufficiale.

- Nel caso di immobili a scopo artigianale la media fra il valore di reddito e il valore venale vale come valore fiscale [(valore venale + valore di reddito) : 2].
- Nel caso di immobili a scopo residenziale e commerciale la media fra il valore venale e il doppio del valore di reddito vale come valore fiscale [(valore venale + 2 x valore di reddito) : 3].
- Nel caso di immobili a scopo alberghiero, l'autorità di tassazione procede d'ufficio a un calcolo separato.

3.3 Titoli della sostanza commerciale

Essi vanno contrassegnati con "01" nel modulo **elenco dei titoli e degli averi (modulo 2)** all'apposita colonna. È determinante il **valore patrimoniale dell'esercizio commerciale** chiuso nel periodo fiscale.

3.4 Altri attivi commerciali

I valori contabili secondo il bilancio fanno stato quali valori fiscali.

3.5 Partecipazione a società semplici, collettive e in accomandita

Il valore fiscale va riportato dal **questionario per società di persone (modulo 11e)**. I soci devono dichiarare le loro quote del reddito dalla società nella propria dichiarazione d'imposta nel **modulo principale (pagina 4, cifra 30.3, risp. cifra 30.4)**.

3.6 Partecipazioni qualificate

Al fine di attenuare la doppia imposizione economica in caso di partecipazioni determinanti, i diritti di partecipazione di almeno il 10 % del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa vengono tassati alla metà dell'aliquota della sostanza complessiva imponibile.

La sostanza da partecipazioni qualificate che appartengono alla sostanza commerciale vanno dichiarati nell'**Elenco dei titoli e degli averi (pagina 2 e pagina 3, cifra 6.1)** e riportati sul **modulo principale (pagina 4, cifra 37.1)**. Le quote di partecipazione devono essere indicate nella rispettiva colonna.

3.7 Debiti commerciali (art. 62 LIG)

I passivi commerciali devono essere iscritti come da bilancio nel modulo che funge da **elenco dei debiti (modulo 4)** e dichiarati nel **modulo principale (pagina 4, cifra 34.1)**.

4. Obblighi procedurali

4.1 Obbligo di tenere una contabilità

Per quanto attiene all'obbligo di tenere una contabilità nel diritto tributario ci si basa sulle prescrizioni del diritto commerciale. Ai sensi del CO 957 segg. deve tenere una contabilità chi ha l'obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio. È dunque determinante l'obbligo d'iscrizione, non l'iscrizione stessa. È tenuto all'iscrizione chi gestisce un'azienda commerciale, di fabbricazione o un'altra azienda esercitata in forma commerciale. Oltre all'azienda commerciale e di fabbricazione, tra le imprese esercitate in forma commerciale rientrano anche quelle aziende che conseguono una cifra d'affari che supera fr. 100'000.– all'anno.

Il riconoscimento della contabilità quale mezzo di tassazione idoneo richiede la tenuta della stessa conforme alla legge. La contabilità giuridicamente appropriata corrisponde sia alle norme del diritto commerciale sia alle prescrizioni del diritto tributario.

4.2 Obbligo di registrazione

I contribuenti con attività lucrativa indipendente che in base al diritto delle obbligazioni non sono obbligati a tenere libri contabili, devono allegare alla dichiarazione d'imposta almeno una distinta degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite (spese per merci e d'esercizio), nonché dei prelievi e degli apporti privati. Inoltre devono essere soddisfatti i seguenti **requisiti minimi**:

- **entrate e uscite** vanno registrate senza lacune, costantemente (ogni giorno) e in modo veritiero, nonché, per scopi di controllo, saldate regolarmente, almeno però una volta al mese (nel libro di cassa ogni settimana). Oltre alla data e al destinatario, le registrazioni relative alle uscite devono contenere anche indicazioni sulla natura di ogni uscita (tipo di costo).
- per la **fine dell'anno** (civile o d'esercizio) vanno allestite registrazioni complete relative a **scorte di merci e all'infrastruttura commerciale** (inventari), a **crediti verso la clientela** in sospeso (debitori), nonché ad **altri averi** (banca, conto postale, ecc.) e a tutti i **debiti**.

4.3 **Obbligo di conservare documenti**

Gli atti connessi all'attività lucrativa indipendente e i documenti giustificativi di altro genere, quali contratti, corrispondenza importante, fatture di acquisti, copia delle fatture emesse, estratti bancari e giustificativi bancari e postali, ricevute di ogni genere, registri di cassa, scontrini di cassa ecc. devono essere conservati per **10 anni**.

4.4 **Obbligo d'informare**

• **del contribuente**

L'autorità di tassazione può richiedere al contribuente di esibire i libri, gli atti e altri documenti giustificativi in suo possesso, nonché di inoltrare attestazioni e distinte che il contribuente deve procurare o allestire e che possono essere rilevanti ai fini della tassazione. In particolare il contribuente deve comunicare all'autorità di tassazione, su richiesta di quest'ultima, i nominativi di persone con le quali ha dei negozi giuridici o per le quali ha effettuato prestazioni aventi valore monetario; deve informare in merito alle sue relazioni contrattuali con queste persone, nonché alle prestazioni e ai diritti reciproci.

• **di terzi**

Le persone che hanno o hanno avuto relazioni contrattuali con il contribuente devono, su richiesta, esibire un'attestazione sulla comune relazione contrattuale, nonché sui diritti e sulle prestazioni di entrambe le parti. Se il contribuente omette, malgrado sollecito, di addurre tale attestazione, l'autorità di tassazione è legittimata a richiedere l'attestazione da terzi.

4.5 **Segreto professionale**

Il segreto professionale tutelato a norma di legge non vale per affari propri. Pertanto il contribuente non può, appellandosi all'obbligo di segretezza, rifiutarsi nei confronti di terzi di esibire la propria contabilità (essa può essere strutturata in maniera tale da avere forza probatoria sebbene resti garantita la segretezza), procurare estratti di conti bancari o postali ecc. Se il contribuente rinuncia, nel rispetto dei propri clienti, ad esibire mezzi probatori, deve accettare le conseguenze che ne derivano per la stima del suo reddito.

4.6 **Sanzioni in caso di violazione**

Contribuenti indipendenti soggetti all'obbligo di contabilità che non inoltrano alcuna chiusura commerciale con la dichiarazione d'imposta o che non sono in grado di esibire, su richiesta dell'autorità di tassazione, una contabilità tenuta in maniera regolare violano i loro obblighi procedurali in ambito tributario. Lo stesso vale per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente esenti dall'obbligo di tenere una contabilità che hanno ommesso di allegare alla dichiarazione d'imposta le distinte menzionate e non sono in grado di presentarle su richiesta dell'autorità fiscale. Se per questo motivo non è dunque possibile determinare il reddito effettivo da attività lucrativa indipendente, dopo una procedura di diffida infruttuosa, esso deve essere stimato d'ufficio.

Inoltre, la violazione di obblighi procedurali può essere punita quale infrazione fiscale e può essere inflitta una multa fino a fr. 1'000.–, in casi gravi o in casi di recidiva fino a fr. 10'000.–.

Una dichiarazione d'imposta compilata per intero e corredata di tutti gli allegati necessari contribuisce considerevolmente ad agevolare la tassazione, evitando perdite di tempo dovute al bisogno di chiarimenti supplementari e aggravati.

Vi ringraziamo per la vostra cooperazione.

L'Amministrazione cantonale delle imposte dei Grigioni